SCUOLA D'ARTE ANDREA FANTONI

LICEO ARTISTICO

5.

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

stralcio

VERBALE N. 18

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DE 23 ottobre 2024

Il giorno 23 ottobre 2024 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio Direttivo della Scuola d'Arte "Andrea Fantoni" di Bergamo in presenza e/o in collegamento meet con la sede di via Angelo Mai, 35 per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

….*omissis*

Il consiglio direttivo, all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il regolamento degli organi collegiali della scuola Paritaria del Liceo Artistico, allegato alla presente del quale parte integrante e sostanziale.
- Di procedere alla nomina della sig.ra Zambelli, consigliere delegato, quale rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio di Istituto con decorrenza immediata e sino alla data di vigenza del consiglio in carica.

ORGANI COLLEGIALI REGOLAMENTO

INTRODUZIONE

Costituzione degli Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali del Liceo Artistico Paritario Andrea Fantoni sono disciplinati dal presente documento adottato ai sensi e secondo i principi dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge n° 59/1997, e tenendo conto delle finalità specifiche degli organismi di partecipazione scolastica.

Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative, degli obiettivi generali dei percorsi educativi, che trovano specifica espressione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

La Comunità scolastica del Liceo Artistico Paritario Andrea Fantoni, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della scuola, secondo lo spirito della legislazione scolastica italiana, e con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 (autonomia scolastica) e alla legge n. 62/2000 (parità scolastica e scuole paritarie), istituisce il Consiglio di Istituto.

Oltre a tale Consiglio si attivano, con il medesimo criterio di unitarietà, anche i seguenti principali organi collegiali: Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, Organo di garanzia.

La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione; di distinzione dei ruoli e delle responsabilità e della tutela della libertà di insegnamento.

CAPITOLO I
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 – Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C. di I.) è formato da 13 componenti:

- Un rappresentante dell'Ente (individuato dal Presidente)
- Il Coordinatore delle Attività Didattiche
- Docenti: 4 eletti dal Collegio Docenti
- Genitori: 3 eletti
- Studenti: 3 eletti
- Non Docenti: 1 rappresentante eletto dal personale non docente

Studenti e genitori vengono eletti a scrutinio segreto, con modalità on line i genitori. Sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti e tutti i genitori. Ogni elettore dispone di due preferenze. Individuati gli eletti, si mantiene l'elenco dei non eletti delle varie componenti (studenti, genitori, docenti) per eventuali subentri in corso del triennio del mandato.
Possono essere chiamati a partecipare occasionalmente alle riunioni del C. di I., a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, e anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o in seguito alla richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 2 – Attribuzioni
Il C. di I., fatte salve le competenze specifiche del Gestore, del Consiglio di amministrazione, del Collegio Docenti e dei Consigli di classe, esercita il compito di promozione, orientamento e progettazione per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
In particolare:
a) Elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda. A richiesta della maggioranza del Consiglio, può essere espresso, tra i vari membri del Consiglio stesso, un Vicepresidente;
b) propone gli indirizzi generali per le attività della scuola
c) Approva il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti, previo parere positivo del Consiglio Direttivo
d) Provvede all'adozione e all'aggiornamento dei necessari Regolamenti di Istituto, previo parere positivo del Consiglio Direttivo

e) Dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze dell'Istituto, tenendo presente le proposte del Collegio Docenti e quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
f) Promuove contatti con le altre scuole e istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) Promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, artistiche, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) Propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, sportive e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali, e le dotazioni librarie;

Art. 3 – Funzioni del Presidente
Il Presidente, eletto tra i genitori, rappresenta il C. di I., ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del regolamento.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze.
Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere, di concerto con la Segreteria dell'Istituto, alla comunicazione degli atti.
Nel caso di cessazione del Presidente per dimissioni o altre motivate ragioni, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente in tempi brevi. Assume la responsabilità del processo elettivo il Vicepresidente o, in sua assenza, il Dirigente scolastico.

Art. 4 – Durata in carica
Il C. di I. dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento di un nuovo Consiglio.
I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, presentino le dimissioni o – per cessazione di servizio (docenti e non docenti) o di frequenza dell'alunno (studenti e genitori) – perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o che non intervengano senza giustificati motivi (da comunicare per iscritto al Presidente) a tre sedute consecutive, saranno considerati decaduti e verranno sostituiti dal primo dei non eletti nella rispettiva categoria. In caso di esaurimento delle liste si procederà a elezione integrativa dei componenti mancanti, che restano in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio stesso.

Art. 5 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni

Il C. di I. deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, anche in modalità telematica e in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
Il Presidente provvede – tramite la Segreteria della scuola – a far pervenire ai Consiglieri la convocazione, con l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.
Le proposte dei Consiglieri per l'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente del C. di I. o al CAD almeno 10 giorni prima dalla riunione.
Se nell'ordine del giorno è incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri, unitamente alla convocazione del Consiglio.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le proposte del C. di I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta quando si provvede alla designazione del Presidente e ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è palese, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti faccia richiesta di votazione segreta.
Il verbale, firmato da Presidente e segretario, deve essere inviato dalla Segreteria della Scuola ai consiglieri unitamente alla convocazione successiva e, una volta approvato,
Il verbale della riunione precedente viene approvato all'inizio della seduta del Consiglio. Spetta al CAD l'esecuzione delle deliberazioni del C. di I..La numerazione delle delibere riparte da zero al rinnovo del Consiglio di Istituto.
Al C.di I. possono partecipare tutti i genitori e gli studenti della scuola come uditori.

CAPITOLO II
CONSIGLI DI CLASSE

Art. 6 – Composizione
I Consigli di classe sono composti dai docenti delle singole classi, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti nelle scuole Secondarie di secondo grado.
Ogni Consiglio può configurarsi in tre modalità:
+ Ristretto : tutti gli insegnanti di ogni singola classe
+ Ordinario : tutti i docenti della classe, i rappresentanti dei genitori e degli studenti
+ Allargato : tutti i docenti, tutti i genitori e studenti; hanno titolo ad intervenire solo i Rappresentanti
I Consigli di classe sono presieduti dal CAD o, di norma, dal docente coordinatore della classe.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di classe sono attribuite a uno dei docenti del Consiglio stesso.

Art. 7 – Competenze
I Consigli di classe si riuniscono almeno tre volte all'anno, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, col compito di programmare l'azione educativa e didattica, accompagnare il percorso di crescita di ogni studente, formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'adozione dei libri di testo, proporre viaggi e visite di istruzione ed altre iniziative didattiche
I Consigli di classe hanno il compito di esprimersi riguardo agli argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmazione, condotta, rendimento della classe).
Le competenze relative alla realizzazione della programmazione e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola partecipazione dei docenti; esso esamina inoltre, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, tenendo conto del parere tecnico degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

CAPITOLO III
COLLEGIO DOCENTI

Art. 8 – Composizione e riunioni
Il Collegio Docenti (C.D.) è composto da tutto il personale docente; è presieduto dal CAD o da un suo delegato.
Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal CAD, che redige il verbale di ogni riunione.
Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il CAD ne avvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Art. 9 – Competenze
Il C.D., con le sue eventuali articolazioni, è l'organo tecnico e professionale della istituzione scolastica, con competenze generali in materia didattica e di valutazione.
Il Collegio Docenti:

- Ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il P.T.O.F., sulla base degli indirizzi generali definiti dal C. di I.; cura la programmazione dell'azione educativa.
- Formula proposte al CAD per la formazione e la composizione delle classi, per la predisposizione dell'orario delle lezioni, del calendario scolastico annuale e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C. di I. e della normativa vigente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- Provvede all'adozione dei libri di testo, su proposta dei dipartimenti e sentiti i Consigli di classe;
- Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- Segnala al Consiglio Direttivo allievi in situazione di disagio.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il C.D. tiene conto delle eventuali proposte e pareri degli altri Organi Collegiali.
La numerazione delle delibere riparte da zero al termine del Triennio del PTOF.
Il C.D. si può articolare in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni, di norma corrispondenti ai Consigli dei docenti della classe.
Il C.D. può prevedere differenti articolazioni funzionali del Collegio stesso; ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore.
Il C.D. stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un eventuale organismo rappresentativo dei coordinatori.

CAPITOLO IV
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Art. 10 – Diritto di assemblea
Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 11 – Assemblee Studentesche
I rappresentanti di classe, unitamente ai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto, costituiscono il
Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.
Le Assemblee studentesche, nelle scuole Secondarie Superiori, costituiscono un'occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione (con inizio, di norma, dopo le ore 11.00) e la seconda, di un'ora (di norma l'ultima ora di lezione).

L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.
Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno: detta partecipazione deve essere autorizzata dal CAD. sentito l'Ente Gestore.
All'Assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al CAD o un suo delegato e i docenti.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono, di norma, aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 12 – Funzionamento delle Assemblee Studentesche
L'Assemblea di Istituto richiede un regolamento per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.
L'Assemblea d'Istituto viene convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto.
Il Comitato Studentesco, nel suo seno e a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.
L'Assemblea di classe è presieduta dagli studenti rappresentanti di classe: spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al CAD secondo i tempi previsti, presentando per iscritto l'ordine del giorno.
Il CAD, o il suo delegato, ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di costatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

CAPITOLO V
ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007, è costituito presso il Liceo Artistico Andrea Fantoni, l'Organo di Garanzia, avente la funzione di esaminare i ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma della legislazione vigente e del Regolamento disciplinare d'Istituto.
Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia.
L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata ad aspetti non presi in esame durante l'accertamento, carenza di motivazione, eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
Valutata la correttezza del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni, con scadenze di norma legate a quelle del Consiglio d'Istituto. Risulta così composto:

- Il CAD
- Un genitore (indicato dal Consiglio d'Istituto);
- Uno studente (indicato dal Consiglio d'Istituto);
- Un docente (indicato dal Consiglio d'Istituto)

Subentro dei membri, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organismo un soggetto che ha irrogato la sanzione, eccettuato il Dirigente scolastico o qualora faccia parte dell'organismo lo studente sanzionato o un suo genitore): il Consiglio d'Istituto, al momento della scelta dei componenti, procede anche alla nomina dei membri supplenti.
Le riunioni sono valide solo se sono presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute non sono pubbliche; il segretario, nominato dal Presidente, dovrà redigerne relativo verbale.
L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti

SCUOLA D'ARTE ANDREA FANTONI

LICEO ARTISTICO

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI ON LINE

DEL. n°1 del C.I. del 28 ottobre 2022
DEL. n° 1 del C.D. del 28 ottobre 2022

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

- Visto il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994;
- Vista la nota del Mistero dell'Istruzione n. 278 del 6/03/2020;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 279 del 8/03/2020;
- Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e in
- particolare l'art. 73, comma 2bis, che stabilisce, che fino al perdurare dello stato di emergenza
- legato alla diffusione del virus SARS-CoV2, "le sedute degli organi collegiali delle istituzioni
- scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove
- tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo
- unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";
- considerate le richieste delle Famiglie di partecipare ai Consigli di Classe in modalità a distanza, per permettere a più genitori di essere presenti
- considerate le richieste delle Famiglie di partecipare ai Colloqui con i docenti in modalità a distanza

viene adottato il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Requisiti tecnici minimi
Art. 4 – Materiali/argomenti oggetto di deliberazione
Art.5 – Convocazione
Art. 6 – Svolgimento delle sedute
Art. 7 – Verbale della seduta

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità a distanza on line, tenuto conto delle disposizioni previste dalle norme vigenti, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di classe, delle altre eventuali Riunioni previa indicazione del CAD (Coordinatore Attività Didattiche) o del Presidente del Consiglio di Istituto; i Colloqui tra scuola e famiglia si svolgeranno on line se non richiesti in presenza o dalle famiglie o dai docenti stessi, nel rispetto delle norme di riferimento così come previste dal. D.Lgs. 294/94 e successive modificazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

• Per "riunioni in modalità a distanza on line, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso delle applicazioni della G-Suite.

• Per " votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'organo collegiale provveda a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
a) Visionare gli atti della riunione
b) Intervento nella discussione
c) Scambio di documenti
d) Votazione
e) Approvazione del verbale
3. Sono considerate tecnologie idonee: applicativi presenti in G-Suite.
4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali).

Art. 4 – Materiali/argomenti oggetto di deliberazione

1. L'adunanza in modalità a distanza on line, può essere utilizzata per deliberare sulle materie di propria competenza. I materiali saranno messi a disposizione dei convocati in allegato alla Comunicazione di convocazione della seduta, e comunque entro le 24 ore precedenti.

Art.5 – Convocazione

1. La convocazione è effettuata nelle forme consuete previste dal D. Lgs. n.297/1994 e dai regolamenti vigenti.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.
2. Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati;
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il

numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.
4. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
5. Le votazioni si intendono validamente concluse se, al termine della finestra temporale indicata dal Presidente ai sensi dell'art.2, risulta che abbia votato almeno la maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Verbale della seduta
1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
b)nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Il verbale è soggetto all'approvazione secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti.

Art. 8 – Norme finali
1. Il presente Regolamento ha immediata efficacia e resta in vigore fino a deliberazione diversa o a diverse disposizioni superiori.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 297/94 e nei Regolamenti vigenti